Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) COM(2022)68 final del 23 febbraio 2022

Nota tecnica a cura di Massimo Fustini, Simone Cocchi, Annalisa Laghi, Elisabetta Lucertini a supporto dell'esame dell'iniziativa in oggetto nelle competenti Commissioni assembleari

1. Inquadramento della strategia digitale europea e la posizione della RER

La tecnologia digitale sta cambiando la vita delle persone e, nell'ambito della priorità politica "Un'Europa pronta per l'era digitale", la Commissione europea sta lavorando ad una strategia di trasformazione digitale incentrando la propria azione su dati, tecnologia e infrastrutture allo scopo di rafforzare la propria sovranità in questo ambito e sostenere uno sviluppo equo e sostenibile al servizio dei cittadini, delle imprese e dell'ambiente.

La visione della Commissione per conseguire la trasformazione digitale è concepita attorno a quattro punti cardinali:

- 1) cittadini dotati di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale;
- 2) infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti;
- 3) trasformazione digitale delle imprese;
- 4) digitalizzazione dei servizi pubblici.

La proposta legislativa sui dati, meglio conosciuta come Data Act, è uno dei principali interventi regolatori (insieme al Data Governance Act) predisposti dalla Commissione nell'ambito della "Strategia europea dei dati", adottata a Febbraio 2020, la quale rappresenta una delle azioni portanti della priorità politica sopraindicata. Il Data Act si aggiunge ad una serie di interventi normativi che la Commissione ha posto in essere a partire dal 2014, tra cui: il regolamento per la libera circolazione dei dati non personali nell'UE, il GDPR e la direttiva sugli Open Data. Tali atti sono sinergicamente orientati a fare dell'Unione europea un leader mondiale dell'economia agile e a creare un mercato unico europeo dei dati, ovvero uno "spazio unico europeo dei dati" dove:

- i dati vengono scambiati tra Paesi membri e settori;
- i dati sono disponibili per l'utilizzo nel pieno rispetto dei valori e delle regole europee;
- esistono regole eque, chiare e pratiche per l'accesso e l'uso dei dati.

I dati sono un bene non rivale, questo significa che molte persone possono accedervi contemporaneamente per consumarli più volte senza che ciò incida sulla loro qualità o ne esaurisca la disponibilità. Negli ultimi anni è stato generato un volume di dati crescente che è in gran parte inutilizzato o concentrato nelle mani di un numero relativamente limitato di grandi società. Si tratta quindi di un potenziale non sfruttato che, nel rispetto delle norme e dei valori europei, occorre

rimettere nella disponibilità di cittadini, imprese ed enti pubblici, al fine di garantire un maggiore equilibrio nella distribuzione del valore dei dati, compresi quelli generati dall'internet delle cose (internet of things "IoT"), per stimolare la crescita economica in tutti i settori.

La proposta di regolamento ha carattere orizzontale e stabilisce principi che, con riferimento ai diritti di utilizzo dei dati, dovranno essere applicati in tutti i settori, dai macchinari intelligenti ai beni di consumo, dai trasporti all'energia. L'obiettivo generale della Commissione europea è quello di eliminare gli ostacoli all'accesso ai dati per gli operatori pubblici e privati e liberare il valore dei dati generati dagli oggetti connessi in Europa, preservando, comunque, gli incentivi a investire nella generazione di dati e tutelando le PMI dallo strapotere delle grandi imprese che godono di una posizione negoziale più forte.

Con questa norma, inoltre, gli enti pubblici potranno utilizzare, in determinate situazioni di emergenza pubblica o di carattere eccezionale, i dati delle imprese per migliorare il processo decisionale e dare risposte più efficaci ed efficienti ai cittadini. Le imprese non perderanno comunque il controllo sui dati generati dai loro prodotti grazie a meccanismi che garantiranno sia la compensazione dei costi per la messa disposizione dei dati, sia la protezione dei dati commercialmente sensibili, inclusa la protezione dei segreti commerciali. La nuova norma facilita, inoltre, la portabilità dei dati, introduce garanzie contro il trasferimento illecito e stabilisce che il diritto sui generis¹ non si applica alle banche dati generate automaticamente o ottenute nel contesto dell'internet delle cose (IoT), garantendo così la possibilità di accedere e utilizzare tali dati.

Il Data Act, nel rispetto della normativa sui dati personali, disciplina obblighi, diritti e compensi di utenti, imprese e pubbliche amministrazioni con riguardo alla messa a disposizione (o condivisione) di dati nell'ambito delle relazioni business-to-consumer (B2C), business-to-business (B2B), business-to-government (B2G), che si sviluppano nel contesto del mercato unico europeo di dati.

Nel 2021, con Deliberazione Assembleare n. 38 del 23 febbraio, è stata approvata l'"ADER - Agenda digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune", ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004 "Sviluppo della società dell'informazione". Alla base della strategia regionale c'è un nuovo approccio ai dati, che diventano a tutti gli effetti il fulcro del cambiamento derivante dalle tecnologie. In particolare, la loro disponibilità e il loro utilizzo verranno definiti da una specifica data strategy per il sistema regionale, coerente con quella europea, che abilita il flusso di dati e un più ampio livello di utilizzo, garantendo alti livelli di privacy, sicurezza, protezione e compatibilità con le norme. I dati saranno utilizzati tanto per i servizi, adattandoli all'utenza e al settore d'interesse, quanto per le decisioni, che dovranno sempre più basarsi sull'elaborazione e l'analisi dei numeri, il tutto anche con il supporto dell'intelligenza artificiale.

¹

¹ Le banche dati possono essere tutelate o sulla base della normativa sul diritto d'autore o sulla base del cosiddetto diritto "sui generis". La tutela del diritto d'autore è applicata alle banche di dati quando la struttura della banca di dati, compresa la scelta e la disposizione del suo contenuto, costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore; il diritto sui generis invece tutela, in quanto bene immateriale, i risultati degli investimenti finanziari e/o professionali effettuati ai fini della classificazione metodica e sistematica di dati indipendenti. Il costitutore di banche di dati tutelate in virtù del diritto sui generis può impedire l'estrazione o il reimpiego del loro contenuto, allo scopo di tutelare i diritti degli utenti la direttiva stabilisce o regimi di deroga, ad esempio nei settori dell'insegnamento, della ricerca scientifica, della sicurezza pubblica o per fini privati, o il riconoscimento dei diritti degli utenti legittimi.

Sul fronte delle attuazioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ADER summenzionati, si evidenzia l'azione che da tempo ha intrapreso la Regione Emilia-Romagna di definizione di un percorso progettuale che vede come "tappe" fondamentali la realizzazione di una Data Platform con l'obiettivo primario di condivisione, a livello di ecosistema regionale, non solo dei dati ma anche delle potenzialità di analisi, e la realizzazione del catalogo regionale dei dati, una delle fonti di alimentazione della Data Platform, anche a supporto di una maggiore condivisione dei dati detenuti e parte fondamentale di una più generale data strategy dell'ente.

La Regione Emilia-Romagna è inoltre leader del progetto *DT4Regions* che vede coinvolti altri 13 partner europei, tra cui importanti Amministrazioni territoriali. Il progetto è finalizzato alla creazione di una piattaforma che faciliti l'adozione e l'uso di strumenti e modelli basati sull'interscambio di dati, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e l'analisi di Big Data per migliorare la qualità dei servizi erogati agli utenti da parte delle pubbliche amministrazioni regionali e locali europee partner del progetto.

Il Data Act ha un impatto evidente per la nostra regione: innanzi tutto, grazie all'abbattimento di barriere d'accesso al mercato dei dati, crea condizioni favorevoli per le aziende, soprattutto le start-up, che potranno utilizzare i dati "prodotti" sul territorio. A questo si aggiunge la possibilità di realizzare applicazioni e servizi che utilizzino dati detenuti e/o prodotti da soggetti privati, superando così il lock-in da parte degli stessi produttori. Inoltre, vi è anche la possibilità per gli enti pubblici di accedere ai dati di mercato per finalità eccezionali, quali le situazioni di emergenza. Infine, non meno importante, l'interesse e la necessità di rafforzare l'utilizzo degli standard di interoperabilità.

La precisa volontà di raggiungere gli obiettivi specificati nelle strategie della Regione che, coerentemente con la strategia europea e gli obiettivi generali del Data Act, tendono alla massima condivisione dei dati - garantendo comunque una elevata tutela e un elevato livello di accesso per i produttori di tali dati (cittadini) - rendono questa proposta legislativa dell'Unione europea estremamente interessante per la Regione, in considerazione anche dell'impatto che le indicazioni contenute nel Data Act avranno sul nostro territorio.

2. Il Data act: considerazioni di merito

Il questionario utilizzato nella consultazione pubblica avviata sulla piattaforma di edemocracy della RER è stato formulato sulla base di alcuni articoli ritenuti particolarmente impattanti sul sistema regionale.

In particolare, nel più ampio quadro della politica regionale relativa all'Agenda digitale e tenuto conto delle relazioni tra imprese, cittadini e enti locali del territorio, gli articoli considerati sono i seguenti:

Capo II - Condivisione dei dati da impresa a consumatore e da impresa a impresa (artt. 3 ÷ 7)

Art. 4 - Diritto degli utenti di accedere ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli

Art. 5 - Diritto di condividere i dati con terzi

Le disposizioni del Capo II accrescono la certezza del diritto per consumatori ed imprese riconoscendo il diritto di accesso ai dati generati dai prodotti o dai servizi correlati che possiedono, affittano o noleggiano. Il diritto di utilizzare beni acquisiti legalmente e di disporne è rafforzato dal diritto di accesso ai dati generati dall'utilizzo di un oggetto dell'internet delle cose. I dati, rappresentando la digitalizzazione delle azioni e degli eventi degli utenti, devono essere di facile accesso per gli utenti di un prodotto o di un servizio correlato; inoltre, devono poter essere condivisi con terze parti individuate dagli utenti stessi allo scopo di tutelare maggiormente i consumatori e impedire effetti di lock-in che ostacolano l'ingresso nel mercato di operatori di servizi post-vendita.

I prodotti devono quindi essere progettati in modo che i dati siano, per impostazione predefinita, facilmente accessibili, sia per l'utente che per i produttori e progettisti che, previo accordo con l'utente, possono utilizzarli. Inoltre, su richiesta dell'utente, i produttori e progettisti – ad esclusione delle piccole e medie imprese - hanno l'obbligo di mettere tali dati a disposizione di terzi, ad esempio fornitori di servizi post-vendita, beneficiando così del diritto ad un compenso. Questo svincola l'utente finale dai servizi offerti dal produttore, agevola la portabilità dei dati e sostiene una maggiore innovazione basata sui dati.

I dati sono un bene non rivale e possono essere utilizzati più e più volte senza mai perdere il loro valore, sostenendo lo sviluppo di servizi digitali a sostegno della tutela ambientale, della salute e dell'economia circolare, agevolando in particolare la manutenzione e la riparazione dei prodotti.

È interessante evidenziare che:

- con riferimento all'accesso ai dati generati dall'uso di prodotti o servizi correlati che potrebbero svelare segreti commerciali (art. 4 co. 3), il trattamento dei dati dovrebbe essere fatto in funzione da rispettare tali segreti o diritti di proprietà intellettuale. Tali dati, quindi, sono comunicati solo a condizione che siano adottate tutte le misure specifiche necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. L'utente, inoltre, non può utilizzare i dati generati dall'utilizzo di un prodotto o di un servizio correlato per sviluppare un prodotto in concorrenza con il prodotto da cui provengono i dati (art. 4 co. 4);
- rispetto alla **condivisione dei dati con terzi**, le imprese che sono designate dalla Commissione europea come "gatekeeper", sulla base della definizione prevista nella proposta di Regolamento relativo ai mercati digitali COM(2020) 842, non sono terzi ammissibili e pertanto non possono in nessun caso, anche offrendo compensi monetari, ottenere dati dall'utente (art. 5 co. 2).

Capo III - Obblighi per i titolari dei dati tenuti per legge a mettere a disposizione i dati (artt. 8 ÷ 12)

Articolo 9 - Compensazione per la messa a disposizione dei dati

Nel Capo III sono stabilite le condizioni applicabili agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei dati da parte del titolare dei dati a favore di terze parti. In particolare, l'art. 9 dispone che per la messa a disposizione dei dati, il titolare e il destinatario dei dati concordano, sulla base del principio della libertà contrattuale, le condizioni per l'accesso, che dovranno essere eque, trasparenti e non discriminatorie, e gli eventuali compensi che dovranno essere ragionevoli. Questo significa che il compenso dovrà essere inteso non come pagamento dei dati ma per la copertura dei costi sostenuti e degli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati. Se il destinatario dei dati è una micro, piccola o media impresa, gli eventuali compensi a favore del titolare dei dati non potranno superare i costi sostenuti per la messa a disposizione dei dati, al fine di proteggerle da oneri eccessivi. I costi diretti per la messa a disposizione dei dati sono i costi necessari per la riproduzione, diffusione per via elettronica e la conservazione dei dati, ma non per la raccolta o la produzione dei dati. Inoltre, il titolare dei dati è tenuto a fornire al destinatario informazioni sufficienti per definire la base per il calcolo del compenso.

Capo V - Mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione sulla base di necessità eccezionali (artt. $14 \div 22$)

Articolo 14 - Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali

Articolo 15 - Necessità eccezionale di utilizzare i dati

Articolo 19 - Obblighi degli enti pubblici e delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi dell'Unione

Articolo 20 - Compenso in casi di necessità eccezionale

Il Capo V istituisce un quadro armonizzato per l'utilizzo da parte di istituzioni ed enti pubblici di dati che sono in possesso delle imprese allo scopo di affrontare necessità eccezionali (art. 14).

Sono circostanze di necessità eccezionali i seguenti casi: affrontare e/o prevenire un'emergenza pubblica (come ad esempio le emergenze sanitarie, le emergenze derivanti dal degrado ambientale e da gravi calamità naturali, comprese quelle aggravate dai cambiamenti climatici, nonché le gravi catastrofi provocate dall'uomo, come i gravi incidenti di cibersicurezza); favorire la ripresa dopo un'emergenza pubblica; l'assolvimento di un obbligo di legge che richiede l'utilizzo di dati non reperibili sul mercato (art. 15).

L'interesse pubblico prevale sull'interesse dei titolari dei dati di disporre liberamente dei dati in loro possesso e i dati dovranno essere messi a disposizione gratuitamente. Invece, in altri casi di necessità eccezionale, come ad esempio prevenire un'emergenza pubblica o favorire la ripresa, il titolare che mette a disposizione i dati ha diritto ad un compenso che includa i costi relativi alla messa a disposizione dei dati pertinenti oltre a un margine ragionevole. Possono richiedere dati alle imprese anche le organizzazioni che svolgono o finanziano attività di ricerca. Le imprese dovranno mettere a disposizione tali dati in modo tempestivo.

Per garantire che non si abusi del diritto di richiedere dati e che il settore pubblico rimanga responsabile del relativo utilizzo, le richieste dovranno essere proporzionate e dovranno indicare chiaramente le finalità da conseguire, oltre a rispettare gli interessi dell'impresa privata che mette a disposizione tali dati tutelando eventuali segreti commerciali che dovessero essere condivisi mettendo a disposizione i dati (art. 19). Quindi, enti e istituzioni pubbliche, nell'avanzare la richiesta di accesso ai dati, dovranno agire nel rispetto del principio "una tantum", al fine di ridurre al minimo l'onere per il titolare dei dati, e della trasparenza per cui tutte le richieste di accesso ai dati dovranno essere giustificate da un'emergenza pubblica e essere rese pubbliche.

Capo VI Passaggio tra servizi di trattamento dei dati (artt. 23 ÷ 26)

Articolo 24 - Clausole contrattuali relative al passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

Articolo 25 - Abolizione graduale delle tariffe di passaggio

Articolo 26 - Aspetti tecnici del passaggio ad altri fornitori

Il Capo VI contiene le disposizioni sul passaggio ad altri fornitori di servizi di trattamento dati che rafforzano la posizione dei clienti e tutelano la loro scelta di cambiare fornitore. Le norme introducono prescrizioni normative minime di natura contrattuale, commerciale e tecnica, imposte ai fornitori di servizi cloud, edge e di altri servizi di trattamento dei dati, per permettere il passaggio tra tali servizi, aumentando l'offerta e impedendo situazioni di lock-in.

I diritti dei clienti e gli obblighi del fornitore devono essere chiaramente definiti in un contratto scritto che autorizza chiaramente il cliente a passare, su richiesta, ad altro fornitore o a trasferire dati, applicazioni e risorse digitali in un sistema locale avvalendosi anche dell'assistenza tecnica del fornitore che garantisce continuità del servizio per un periodo transitorio massimo obbligatorio di 30 giorni (art. 24). Per tale passaggio la normativa prevede la graduale abolizione delle tariffe di passaggio che, in ogni caso, non potranno essere superiori ai costi direttamente connessi al passaggio stesso sostenuti dal fornitore di servizi di trattamento dati (art. 25).

Nel passaggio a diverso fornitore di servizi concernenti risorse informatiche scalabili ed elastiche (quali server, reti e risorse virtuali), al cliente deve essere garantita l'equivalenza funzionale, ossia il mantenimento di un livello minimo di funzionalità del servizio, questo incide anche sulla portabilità dei metadati generati dall'utilizzo di un servizio. Per servizi diversi, i fornitori devono rendere disponibili, a titolo gratuito, interfacce aperte e garantire il rispetto delle specifiche e delle norme di interoperabilità aperte elaborate in conformità all'allegato II, punti 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1025/2021 che rendono attuabile un ambiente cloud uniforme con più fornitori, requisito fondamentale per lo sviluppo dell'economia europea dei dati. Nel caso in cui tali specifiche o norme di interoperabilità non esistano per il servizio di interesse del cliente, il fornitore di servizi di trattamento dati esporta, su richiesta del cliente, i dati generati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (art. 26).

Capo VIII - Interoperabilità (artt. 28 ÷ 30)

Articolo 28 – Prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità

Articolo 30 – Prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per la condivisione dei dati

Il Capo VIII stabilisce le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità che gli operatori degli spazi di dati e i fornitori di servizi di trattamento dei dati devono rispettare e stabilisce le prescrizioni essenziali dei contratti intelligenti. Prevede inoltre specifiche di interoperabilità aperte e norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati al fine di eliminare gli ostacoli alla condivisione dei dati e promuovere un ambiente cloud uniforme con più fornitori. La condivisione dei dati nell'ambito di un settore dell'economia e tra un settore e l'altro richiede, infatti, un quadro di misure procedurali e legislative in materia di interoperabilità che rafforzi la fiducia e migliori l'efficienza.

In particolare, l'art. 28 elenca le prescrizioni essenziali che gli operatori degli spazi di dati devono rispettare al fine di facilitare l'interoperabilità dei dati e dei meccanismi e servizi di condivisione dei dati (descrizione sufficiente di: set di dati, restrizioni all'uso, licenze, metodologia di raccolta dei dati, struttura e formato dei dati, vocabolari, interfacce di programmazione delle applicazioni, ...).

L'art. 30, invece, richiama la tecnologia dei contratti intelligenti, cioè programmi informatici su registri elettronici che eseguono e regolano transazioni sulla base di condizioni prestabilite, nell'azione di messa a disposizione dei dati e riporta le prescrizioni essenziali che devono essere rispettate nel loro utilizzo (robustezza, cessazione e interruzione sicure, archiviazione e continuità di dati, controllo dell'accesso).

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che all'art. 38 la proposta di Regolamento prevede il conferimento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati al fine di:

- introdurre un meccanismo di controllo delle tariffe di passaggio imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati sul mercato (art. 25);
- specificare ulteriormente le prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità per gli operatori di spazi di dati e fornitori di servizi di trattamento dei dati (art. 28);
- pubblicare il riferimento alle specifiche di interoperabilità aperte e alle norme europee per l'interoperabilità dei servizi di trattamento dei dati (art. 29)

3. La consultazione informatica

La consultazione si inserisce nel percorso di attuazione della L.R. 16/2008 che disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea. Annualmente la Regione Emilia-Romagna svolge la Sessione europea, un articolato percorso che, partendo dal Programma di lavoro annuale della Commissione europea, coinvolge tutte le Commissioni assembleari e si conclude con l'approvazione di una Risoluzione di indirizzo alla Giunta che orienta l'attuazione delle politiche regionali derivanti dall'ordinamento europeo. Nel corso dell'anno, grazie ad un'attenta attività di monitoraggio, la Regione Emilia-

Romagna partecipa attivamente alla formazione del diritto europeo in fase ascendente esprimendosi sulle singole iniziative di interesse regionale.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale n. 16/2008 e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Risoluzione n. 3328 approvata in esito alla Sessione europea 2021, su questa iniziativa è stata attivata la prima consultazione pubblica per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.

La consultazione è stata aperta sulla piattaforma di e-democracy della Regione Emilia-Romagna PartecipAzioni dal 4 aprile al 1° maggio 2022.

Per la consultazione sono stati individuati i seguenti destinatari:

- Rete europea regionale, soggetto previsto dalla LR 16/2008, comprende i firmatari del Patto per il lavoro e per il clima e le Unioni dei Comuni dell'Emilia-Romagna;
- Associazioni iscritte all'Albo generale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;
- altre associazioni e organizzazioni del Terzo settore del territorio.

In particolare, la Rete europea regionale è stata istituita a novembre del 2019 con la delibera di Giunta 1932, che stabilisce le norme di costituzione e funzionamento e il suo coinvolgimento nelle attività delle consultazioni, ed è stata formalizzata il 15 febbraio 2021. A livello politico il coordinamento della Rete è effettuato da una cabina di regia composta dai Presidenti di Giunta e Assemblea, o loro delegati, e a livello tecnico da gruppi di lavoro interdirezionali.

Per l'attivazione della consultazione, sulla piattaforma PartecipAzioni sono stati resi disponibili materiali utili per informare i destinatari sugli obiettivi e sul contenuto della proposta della Commissione europea. Inoltre, sono stati caricati video, infografiche, news, documenti di approfondimento, sia per contestualizzare la proposta del Data act nel più ampio quadro della strategia digitale europea, sia per mettere in luce le sue ricadute in diversi e numerosi ambiti della quotidianità (ad esempio sanità, agricoltura, dispositivi collegati ad Internet).

Per l'avvio delle attività, la cabina di regia ha approvato il piano della consultazione che è stato condiviso tra i componenti del gruppo di lavoro. Il piano delinea la strategia della consultazione in rapporto all'iniziativa individuata, affinché il processo partecipativo sia frutto di una programmazione delle attività in relazione al contesto, all'obiettivo della consultazione, alle esigenze organizzative e comunicative. Sulla base del piano di consultazione è stato redatto il patto partecipativo, che definisce le "regole" del processo partecipativo ed è stato pubblicato sulla piattaforma.

Per quanto riguarda l'attività di comunicazione, all'avvio della consultazione, l'Assemblea legislativa è uscita con un comunicato stampa che è stato rilanciato da Europe Direct ER sia sul sito che sui social. La comunicazione è stata, inoltre, supportata anche dall'area partecipazione della Giunta, dall'URP ER, dall'area comunicazione PR FESR e FSE+ e dall'ufficio della RER a Bruxelles.

4. Analisi dei contributi

4.1 Struttura del questionario

La consultazione si è svolta somministrando un questionario composto da 21 domande, di cui 5 facoltative a testo libero.

La struttura del questionario ricalca la macrostruttura della proposta di Regolamento ed è organizzata nelle seguenti sezioni:


- Informazioni anagrafiche
- Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B)
- Messa a disposizione dei dati a enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'unione sulla base di necessità eccezionali (B2G)
- Passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro
- Interoperabilità (requisiti/prescrizioni essenziali).


Nella sezione "Informazioni anagrafiche" è stato chiesto ai rispondenti di indicare il "Tipo di associazione o Ente" di cui fanno parte e se l'associazione/organizzazione di volontariato è iscritta all'Albo generale delle Associazioni presso l'Assemblea legislativa (ai sensi dell'art. 19 dello Statuto) e ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato (L.R. 12/2005) o delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 34/2002).

4.2 Chi ha partecipato alla consultazione

Il numero totale di rispondenti è pari a 12. Considerata la scarsa numerosità di rispondenti e la conseguente scarsa significatività delle analisi basate su valori percentuali, l'analisi ivi proposta è stata svolta con riferimento ai soli valori assoluti.

Dei dodici rispondenti, sette sono appartenenti ad Enti locali (5 a Comuni della regione Emilia-Romagna e 2 alla Regione Emilia-Romagna), tre ad Unioni di Comuni della regione Emilia-Romagna e due a soggetti del Terzo settore e del volontariato. Di questi ultimi, uno ha risposto che l'associazione di cui fa parte è iscritta all'Albo generale delle Associazioni presso l'Assemblea legislativa, l'altro che l'associazione è iscritta ai registri regionali delle organizzazioni di volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.







4.3 Le opinioni dei partecipanti sulla proposta di normativa sui dati

Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B)

Quasi tutti i rispondenti ritengono utili le previsioni normative relative a diritti e obblighi per la condivisione dei dati da impresa a impresa (business-to-business) e da impresa a consumatore (business-to-consumer). In particolare: tutti i rispondenti, tranne uno, ritengono che la condivisione dei dati tra imprese sia abbastanza o molto utile ai fini della crescita aziendale; dieci rispondenti su dodici, ritengono utili le norme che prevedono per l'utente diritti di condivisione dei dati generati dai propri dispositivi IoT.






I rispondenti che affermano di ritenere utile la condivisione dei dati generati dai propri dispositivi connessi al cd. IoT ritengono che tale diritto: aumenti la democratizzazione e la trasparenza di dati e informazioni raccolte dai dispositivi IoT; stimoli lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei propri dati e, in particolare, del valore dei propri dati. Inoltre, i portatori di questa opinione ritengono che tale diritto abbia un positivo impatto sull'economia in quanto sarebbe in grado di incentivare lo sviluppo di nuove forme di "cooperative di dati" e la crescita e lo sviluppo di nuove


imprese innovative, ma anche lo sviluppo di nuove soluzioni hardware e software, di nuove modalità di utilizzo dei dati e di nuove professioni quali gli "artigiani digitali" e in definitiva un aumento/miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle imprese all'utente (ovvero agisca "realmente" nella direzione dello sviluppo di un'economia basata sui dati, ovvero verso quel mercato unico digitale la cui creazione è obiettivo strategico dell'UE).

Risulta meno netta, rispetto all'opinione sull'utilità, la posizione dei rispondenti sui possibili impatti negativi a carico del titolare dei dati degli obblighi della messa a disposizione dei dati (IoT) a terze parti, su richiesta dell'utente. A tale quesito solo 7 rispondenti esprimono un'opinione, 5 dei quali ritengono ci siano effettivamente impatti negativi.




Nell'indicare a quali impatti negativi stessero facendo riferimento, hanno evidenziato che gli obblighi di messa a disposizione dei dati comportano un aumento dei costi di gestione dei dati (anche al fine di garantire la compliance con le normative sulla privacy, GDPR) e di messa in sicurezza delle infrastrutture software, oltre ad un aumento degli oneri organizzativi per quanto concerne la previsione di apposite strutture organizzative dedicate alle attività di messa a disposizione dei dati e l'assegnazione a tali strutture di risorse umane appositamente formate.


È importante sottolineare che gli stessi rispondenti che hanno prospettano possibili impatti negativi sul versante organizzativo e/o dei costi di gestione a carico del titolare dei dati, ritengono (4 su 5) che quest'ultimo beneficerebbe abbastanza o molto dell'adozione dell'impianto normativo proposto dal Data Act relativamente ai diritti e obblighi connessi all'accesso, uso e condivisione dei dati generati dai dispositivi IoT. Come rappresentato dal seguente grafico, secondo l'opinione dei rispondenti, tutti i soggetti beneficerebbero dell'adozione del Data Act. I principali beneficiari sarebbero le imprese destinatarie dei dati e i produttori di dispositivi IoT/fornitori di servizi correlati; i soggetti che otterrebbero meno benefici sarebbero, invece, gli utenti e i titolari dei dati.




La quasi totalità dei rispondenti (11) ritiene la disponibilità di norme sull'interoperabilità uno fra gli elementi più adeguati ad aumentare la condivisione dei dati. Gli altri due aspetti evidenziati dal quesito (compenso ragionevole per chi condivide i dati e costo ragionevole per chi ne richiede l'accesso; disponibilità di un meccanismo imparziale di risoluzione delle controversie) sono selezionati ciascuno da un numero inferiore ma non trascurabile di rispondenti (7). Relativamente al compenso per chi condivide i dati nelle relazioni B2B, i rispondenti concordano in prevalenza con le previsioni del Data Act, ovvero che il compenso sia non superiore ai costi per le PMI e che sia ragionevole e concordato tra titolare e destinatario dei dati.

Con riferimento alla tutela dei segreti commerciali, i rispondenti in prevalenza non si pronunciano. Solo 3 rispondenti affermano di ritenere sufficiente la previsione della possibilità per il titolare di comunicare tali segreti concordando misure specifiche per garantire la riservatezza dei dati.









Mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'unione sulla base di necessità eccezionali (B2G)

Quasi tutti i rispondenti (11/12) sono molto o abbastanza d'accordo con la previsione normativa secondo cui, nei casi emergenziali o di specifico interesse pubblico, la condivisione di dati tra imprese e pubblica amministrazione (B2G) debba essere obbligatoria e 6 di questi ritengono che ci siano ulteriori casi di obbligatorietà.






I rispondenti che ritengono vi siano altri casi in cui dovrebbe essere obbligatoria la messa a disposizione dei dati alla pubblica amministrazione, individuano i seguenti casi:

- in cui sia a rischio la sicurezza del cittadino e in casi particolari in cui sia dimostrata l'utilità pubblica dei dati (in particolare per finalità statistiche – sia a livello nazionale che europeo - quali ad esempio le analisi epidemiologiche);
- per consentire alla pubblica amministrazione di accedere ai dati (necessari per il miglioramento di politiche e servizi pubblici) detenuti da soggetti privati:
 - o in regime di oligopolio o monopolio di fatto;
 - o che erogano servizi scolastici e assistenziali;
 - che operano nel settore immobiliare (dati su "abitabilità" delle diverse zone di una città);
 - che operano nel settore dell'installazione di servizi domestici (es. riscaldamento, raffreddamento, idraulici) che posseggono dati utili alla formulazione di politiche di efficientamento energetico e connessa erogazione di servizi e/o contribuzioni.

La scelta di escludere le micro e piccole imprese dagli obblighi di fornire i dati alla pubblica amministrazione anche nei casi di emergenza e di interesse pubblico specifico non trova un ampio accordo tra i rispondenti: solo tre di questi concordano con l'esclusione, mentre sette ritengono la norma non proporzionata. Diversamente, sono considerate proporzionate dalla maggioranza dei rispondenti le previsioni normative secondo cui le imprese che mettono a disposizione i dati alla pubblica amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso, se i dati sono richiesti per rispondere ad un'emergenza pubblica (norma ritenuta proporzionata da 10 rispondenti su 12), ovvero hanno diritto ad un compenso non superiore ai costi sostenuti più un margine ragionevole, in tutti gli altri casi (norma ritenuta proporzionata da 8 rispondenti su 12).








La maggior parte dei rispondenti (8 su 12) intravede difficoltà di attuazione del principio *once-only* ed evidenzia le seguenti possibili principali resistenze connesse all'assetto della pubblica amministrazione italiana:

- Eterogeneità della pubblica amministrazione sia sul piano organizzativo, tecnologico e strumentale e conseguente diversità delle tempistiche di reazione alle innovazioni tecnologiche e normative;
- Sviluppo non unitario (e anzi frammentario) dei sistemi informativi della pubblica amministrazione (manca una visione/strategia unitaria dei dati pubblici).
- Scarso grado di maturità dei sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa unito all'inefficienza e all'incapacità della pubblica amministrazione di orientarsi verso una cultura della condivisione e riuso dei dati tra soggetti che erogano servizi pubblici (i.e. silos), la quale richiederebbe un "cambio di mentalità"
- Alti costi connessi alle azioni da intraprendere, in termini di Change Management, BPR (Business Process Re-engineering) e di miglioramento della qualità dei dati.

Passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

Le previsioni normative in materia di obblighi per il fornitore di servizi Cloud, Edge e di altri servizi di trattamento dei dati trovano ampio accordo tra i rispondenti che, come si può osservare nel seguente grafico, sono quasi tutti concordi nel ritenere proporzionati gli obblighi proposti dal Data Act:

- di rendere comunque disponibili su richiesta dell'utente tutti i dati generati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- di abolire gradualmente le tariffe imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati all'utente per il passaggio dei dati ad un altro fornitore di servizi;
- di prevedere un contratto in forma scritta per disciplinare i diritti dell'utente e gli obblighi
 del fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad un altro
 fornitore di servizi.




Interoperabilità


Le proposte normative di cui all'art. 28 del Data Act prevedono che gli operatori degli spazi di dati dell'Unione debbano rispettare alcune prescrizioni essenziali al fine di facilitare l'interoperabilità dei dati. Tali prescrizioni sono ritenute chiare e comprensibili da 8 rispondenti su 12, ad esclusione di quelle che riguardano i contratti intelligenti (*smart contracts*) in merito ai quali è leggermente più ampio (3 su 12) il numero di rispondenti che non si esprime. Per converso, le prescrizioni essenziali relative agli *smart contracts* sono quelle ritenute utili dal maggior numero di rispondenti (8 rispondenti su 12); sei rispondenti ritengono utili le prescrizioni essenziali relative alle interfacce per l'accesso ai dati (cd. API), mentre solo quattro rispondenti ritengono utili le prescrizioni essenziali relative all'applicazione dei principi FAIR² ai set di dati da condividere.


La maggioranza dei rispondenti (10 su 12) ritiene comunque utile affiancare alle prescrizioni essenziali per l'interoperabilità proposte dal Data Act ulteriori norme europee per l'interoperabilità.

² L'Unione europea ha prodotto delle Linee Guida per l'implementazione dei cosiddetti principi FAIR affinché i metodi di gestione siano omogenei e l'accesso ai dati aperto. I principi FAIR si basano su supporti elettronici che richiedono il minimo intervento umano data l'enorme quantità e complessità dei dati nonché velocità in cui questi dati vengono creati. L'acronimo FAIR sta per FINDABLE, dati, metadati e infrastrutture devono poter essere reperibili - ACCESSIBLE, dati e metadati devono essere accessibili - INTEROPERABLE, dati e metadati devono essere ri-utilizzabili.

Infine, per quanto riguarda l'adeguatezza della "dichiarazione UE di conformità" rilasciata dal venditore di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti (*smart contracts*), al fine di certificare la conformità di questi ultimi alle prescrizioni essenziali proposte dal Data Act, la maggioranza dei rispondenti non si esprime (7 su 12), mentre i restanti ritengono la norma adeguata.







5. Esame di sussidiarietà e proporzionalità

Premessa

La valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità è effettuata dall'Assemblea legislativa tramite Risoluzione approvata dalla I Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali" competente in materia di rapporti con l'Unione europea (art. 7 della L.R. 16/2008), secondo la procedura stabilita dall'art. 38, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea.

Il principio di sussidiarietà

Secondo **l'art. 5 del Trattato sull'Unione europea** (TUE), il principio di sussidiarietà si applica solo ai settori che non rientrano nella competenza esclusiva dell'UE. Per valutare l'applicabilità, o meno, del principio di sussidiarietà è necessario quindi identificare l'articolo o gli articoli del Trattato sui quali si basa la proposta legislativa (base giuridica).

Nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La verifica del rispetto del principio di sussidiarietà si effettua in base a due parametri:

- 1) l'azione proposta è necessaria (perché presenta aspetti transazionali tali che non consentono l'intervento da parte dei soli Stati membri; perché l'intervento da parte dei soli Stati membri potrebbe ledere l'interesse di altri Stati membri o causare un conflitto con le disposizioni dei Trattati; perché la preesistente normativa dell'Unione europea non è in grado di raggiungere l'obiettivo prefissato);
- 2) l'azione dell'Unione europea è in grado di apportare un chiaro beneficio rispetto all'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale o locale (in termini di economie di scala, certezza giuridica, etc.).

Si evidenzia inoltre che nel caso di proposte di atti legislativi, si applica il "Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità" allegato al Trattato di Lisbona. Il Protocollo disciplina la cd. procedura di "allerta precoce" (early warning system), in base alla quale i parlamenti nazionali, entro 8 settimane dalla data di trasmissione della proposta di atto legislativo dell'Unione europea, possono inviare alle Istituzioni dell'UE un parere motivato che esprime le ragioni per cui la proposta di atto non sia conforme al principio di sussidiarietà.

L'art. 6 del Protocollo prevede inoltre che "(...) spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza o parlamenti regionali con poteri legislativi" coinvolgendo le Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali. In attuazione del Protocollo, l'art. 25 della legge 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) stabilisce che: "1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province

autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome".

Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità ha l'obiettivo di verificare che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitino a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati:

- 1) con riferimento al contenuto delle azioni proposte si intende che l'Unione europea nella definizione delle modalità di intervento dovrebbe garantire al livello nazionale (centrale, regionale e locale) la massima possibilità di intervento, stabilendo ad esempio, laddove possibile solo gli standard minimi e lasciando agli Stati membri l'autonomia di fissare norme più rigorose;
- 2) con riferimento alla forma, si intende invece che nella scelta dello strumento giuridico l'Unione europea dovrebbe prediligere quello più appropriato per raggiungere l'obiettivo, che sia il più semplice possibile, e che, però, consenta all'Unione europea di legiferare soltanto nei limiti di quanto necessario a raggiungere l'obiettivo.
- **5.1 Proposta di Regolamento** riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) COM(2022)68 del 23 febbraio 2022

La proposta riguarda il settore del mercato interno in cui, ai sensi dell'articolo 4, par. 2 lett. a) del TFUE, l'Unione europea esercita una competenza concorrente con quella degli Stati membri; pertanto, si applica il principio di sussidiarietà.

La base giuridica, l'art. 114 del TFUE, appare correttamente individuata in quanto la proposta ha come obiettivo l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno mediante il rafforzamento delle misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali. La procedura prevista è la procedura legislativa ordinaria con deliberazione del Parlamento europeo e del Consiglio previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Fatta salva la diversa valutazione politica che potrebbe emergere dai lavori delle Commissioni sull'atto legislativo preso in esame, dall'analisi tecnica effettuata non sono emersi rilievi sulla conformità della proposta rispetto al principio di sussidiarietà e proporzionalità.

Allegati: n. 2

- questionario
- file dei contributi ricevuti

Condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C) e da impresa a impresa (B2B)

1	Quanto ritiene utile la condivisione dei della crescita aziendale? • Molto utile • Abbastanza utile • Poco utile • Per niente utile • Non so/nessun parere	Generica Risposta singola Obbligatoria					
2	Ritiene utile che l'utente abbia diritto d generati dai propri dispositivi connessi d • Si • No • Non so/nessun parere	Capo II, Artt. 4-5 Risposta singola Obbligatoria					
3	Se ha risposto "Si" o "No" alla risposta ¡ o [Testo libero]	preced	lente, _l	ouò indicare	le ragio	oni?	Capo II, Artt. 4-5 Testo libero Facoltativa
4	Ritiene che gli obblighi di messa a disprichiesta dell'utente, possano avere impe/o dei costi di gestione a carico del tito Si No Non so/nessun parere	Capo II, Art. 5 Risposta singola Obbligatoria					
5	Se hai risposto "Si" alla domanda precedente, a quali impatti negativi si riferisce? o [Testo libero]						Capo II, Art. 5 Testo libero Facoltativa
6	Con riguardo all'impianto normativo pi obblighi connessi all'accesso, uso e con connessi all'internet delle cose (IoT), a soggetti? Utente Produttore di dispositivi IoT /fornitore di servizi correlati Titolare dei dati Imprese destinatarie dei dati	divisio	ne dei	dati genero	ati da di	ispositivi	Capo II Batteria Obbligatoria
7	Quali dei seguenti elementi del Data Act ritiene più adeguati per aumentare la condivisione dei dati? La parte che condivide i dati ottiene un compenso ragionevole sull'investimento e la parte che richiede l'accesso ai dati paga un costo ragionevole Disponibilità di norme di interoperabilità che consentano la condivisione e lo sfruttamento dei dati						Capo II Risposta multipla a Matrice Nessun limite max Obbligatoria (almeno 1 risposta)

	Dianamihilità di un massaniana incumuniale di		ءا۔۔۔اہ	املم مما	11.		
	 Disponibilità di un meccanismo imparziale di controversie 						
	□ Non so / Nessun parere						
	☐ Altri elementi che ritiene adeguati? [Testo Libero]						
	Anti elementi che ritiene adeguati: [resto libero]						
8	Nei rapporti tra imprese, il Data Act prevede un comper	а	Capo III, Art. 9				
	disposizione dei dati da parte del titolare dei dati. Concorda		Batteria				
	compenso debba essere:		,	0.70 00.		Obbligatoria	
	,	Si	No	Non so			
	"ragionevole" e concordato tra il titolare dei dati e il						
	destinatario dei dati						
	non superiore ai costi direttamente connessi alla messa a						
	disposizione dei dati nel caso il destinatario dei dati sia						
	una micro, piccola o media impresa.						
9	Ritiene sufficiente per la tutela dei segreti commerciali la pos	sibil	ità pe	r il titola	re	Capo II (Art. 4,	
	dei dati di comunicare tali segreti all'utente o a terzi co		•			comma 3 e Art.	
	specifiche per garantire la riservatezza dei dati condivisi?		5. Comma 8), Capo V (Art.				
	• Si		19, comma 2)				
	• No		Risposta singola				
	Non so		Obbligatoria				
	• NOTESO						
10	Se ha risposto "No" alla domanda precedente, può indicare	le ro	naioni	2			
1 -0	Se ha hisposto ino una domanda precedente, può maledre le rugioni:						

Mettere i dati a disposizione di enti pubblici e di istituzioni, agenzie o organismi dell'unione sulla base di necessità eccezionali (B2G)

11	Quanto è d'accordo con la previsione normativa secondo cui, nei casi emergenziali o di specifico interesse pubblico, la condivisione di dati tra imprese e pubblica amministrazione (B2G) dovrà essere obbligatoria? • Molto d'accordo • Abbastanza d'accordo • Poco d'accordo • Per niente d'accordo • Non so/nessun parere	Capo V, Artt. 14- 15 Risposta singola Obbligatoria
12	Ritiene che ci siano altri casi in cui dovrebbe essere obbligatoria la messa a disposizione dei dati alla pubblica amministrazione? • Si • No • Non so/nessun parere	Capo V, Artt. 14- 15 Risposta singola Obbligatoria
13	Se ha risposto "Si" alla domanda precedente, può indicare in quali casi? o [Testo libero]	Capo V, Artt. 14- 15 Testo libero Facoltativa

14	Ritiene proporzionata l'esclusione delle micro e piccole imp fornire i dati alla pubblica amministrazione anche nei ca interesse pubblico specifico? • Si • No • Non so/nessun parere		Capo V, Art. 14, comma 2 Risposta singola Obbligatoria				
15	Ritiene proporzionata la previsione normativa secondo mettono a disposizione i dati alla pubblica amministrazion	riene proporzionata la previsione normativa secondo cui le imprese che ettono a disposizione i dati alla pubblica amministrazione:					
	non hanno diritto ad alcun compenso, se i dati sono richiesti per rispondere un'emergenza pubblica	31	740	NOTI 30			
	hanno diritto ad un compenso non superiore ai costi sostenuti, più un margine ragionevole, in tutti gli altri casi						
16	Ritiene che le norme che prevedono l'obbligo di rispettare il (secondo cui la pubblica amministrazione non può chieder una volta) possano incontrare difficoltà di attuazione? Si No Non so/nessun parere	Capo V Risposta singola Obbligatoria					
17	Se ha risposto "Si" alla domanda precedente, quali sono la che potrebbe incontrare l'applicazione del principio "once- o [Testo libero]	•	•	li resiste	nze	Capo V Testo libero Facoltativa	

Passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro

18	Il Data Act disciplina il diritto dell'utente di servizi Cloud, trattamento dei dati al passaggio dei dati ad un altro equivalenti. A tal fine prevede una serie di obblighi per Cloud, Edge e altri servizi di trattamento di dati, volti a rall'esercizio del diritto dell'utente. In merito a tale disciproporzionata/o:	o fo il fo imu	rnitor ornito overe	e di ser re di ser gli osta	rvizi rvizi icoli	Capo VI – Artt. 24-25-26 Batteria Obbligatoria
		Si	No	No so		
	La previsione del contratto in forma scritta per disciplinare i diritti dell'utente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dei dati in relazione al passaggio ad un altro fornitore di servizi?					
	L'abolizione graduale delle tariffe imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati all'utente per il passaggio dei dati ad un altro fornitore di servizi?					
	L'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dei dati, di rendere comunque disponibili su richiesta					

	· ·	,	
dell'utente tutti i dati generati in formato strutturato, di			
uso comune e leggibile da dispositivo automatico.			

19	La proposta di Data Act (art. 28) ii essere rispettate dagli operatoi l'interoperabilità dei dati. Come i	ri degli spazi di dati de ritiene tali prescrizioni ess	ll'Unione pe enziali?	r facilitare	Capo VIII – Art. 28 Batteria a risposta multipla Obbligatoria
	I set di dati da condividere (e le informazioni che li descrivono, quali: metadati, strutture e formati, licenze) devono essere descritti in modo sufficiente a consentire al destinatario di trovare i dati, accedervi e utilizzarli (principio FAIR) Le interfacce che consentono l'accesso ai dati (es. Interfacce applicative, API) devono essere descritte in modo sufficiente a consentire la condivisione automatica dei dati tra le parti, in un formato leggibile da dispositivo automatico Devono essere resi disponibili i mezzi per garantire l'interoperabilità tra contratti intelligenti (smart contracts)	Chiare e comprensibili	Utili	Non so	
20	La proposta di Data Act si rich aperte, anche a norme europee p dati. Ritiene utile la previsione di • Si • No • Non so/nessun parere	er l'interoperabilità dei se	ervizi di tratto	amento dei	Capo VIII – Art. 29 Risposta singola Obbligatoria
21	Con riguardo alla "dichiarazione applicazioni che utilizzano con certificare la conformità di ques proposta di Data Act, ritiene che Si No Non so/nessun parere	tratti intelligenti (smart ti ultimi alle prescrizioni o	contracts), essenziali dej	al fine di finite dalla	Capo VIII – Art. 30 Risposta singola Obbligatoria